



Egregi

**Presidente** dell'UNIONE DEI COMUNI  
DI ALME' E VILLA D'ALME'  
**SIG. LUCIANO CORNAGO**

**Vice Presidente** dell'UNIONE DEI  
COMUNI DI ALME' E VILLA  
D'ALME'  
**SIG. MANUEL PREDÀ**

e.p.c. **Segretario** dell'UNIONE DEI COMUNI  
DI ALME' E VILLA D'ALME'  
**DOTT. ENRICO COMAZZI**

Villa d'Almè, 27.04.2016

**OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO AL RIMBORSO DELL'I.V.A.  
ILLEGITTIMAMENTE VERSATA SULLA T.I.A.**

Con la presente il sottoscritto Consigliere dell'Unione in riferimento alle domande di rimborso dell'I.V.A. illegittimamente versata sulla T.I.A. raccolte dal Gruppo Consiliare VILLA D'ALME' PRIMA DI TUTTO e presentate in data 15.07.2015 al protocollo dell'Unione dei Comuni in qualità di diretto mandatario esclusivamente dei singoli cittadini di cui ai seguenti numeri di protocollo ivi compresi:

dal n° 4244 al n° 4259; n° 4263; dal n° 4265 al n° 4271; n° 4273; dal n° 4275 al n° 4293; dal n° 4212 al n° 4229; dal n° 4294 al n° 4314; n° 4316; n° 4318; dal n° 4320 al n° 4323; n° 4325

è con la presente a segnalare che a tutt'oggi ai cittadini richiedenti non è pervenuto nessun rimborso e nemmeno nessuna risposta da parte dell'Unione dei Comuni in merito a quanto da loro esposto e richiesto.

E' inaccettabile e deplorabile constatare che quando un cittadino chiede il riconoscimento di un proprio diritto la Pubblica amministrazione non si degni neppure di una risposta.

Tale mancanza costituisce un grave inadempimento amministrativo considerato che in presenza di un'istanza del privato con la quale si prospetta una precisa domanda, l'Amministrazione deve dar corso al procedimento con relativo dovere di concluderlo con un provvedimento espresso (dovere, quest'ultimo, divenuto particolarmente cogente in ragione della novella del 1° comma dell'art. 2 della legge 241/1990 ad opera della legge 190/2012).

Con la c.d. legge Severino, infatti, il comma 1 della legge 241 del 1990 è stato modificato introducendo un preciso dovere per le pubbliche Amministrazioni di concludere i procedimenti conseguenti ad istanze dei privati cittadini mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Se si ravvisa la manifesta non ricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche Amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Si segnala che l'onere di rimborso dell'Iva illegittimamente riscossa sulla T.I.A. è principio giuridico ormai indiscusso ed assolutamente pacifico, essendo il risultato di una serie innumerevole di pronunce dei massimi organi giurisdizionali dello Stato. Tra le ultime, a puro titolo di cronaca, si cita ad esempio Cass. n. 4723 del 10/03/2015 e Cass. Sez. Unite n. 5078 del 09/02/2016 che si allegano per Vostra opportuna conoscenza.

Ricordiamo che la ditta Zanetti, la quale ha perlomeno comunicato al sottoscritto che non procederà ai rimborsi (e qui l'operatore privato in fatto di rispetto ed educazione, almeno formale, ha "da insegnare" a Voi pubblici amministratori), in merito ad una richiesta di rimborso delle medesima natura, è già stata condannata dal Giudice di Pace di Bergamo alla restituzione di quanto indebitamente riscosso negli anni in cui era concessionaria del servizio con la conseguenza che ha dovuto anche riconoscere quasi mille euro per spese legali liquidate dal giudice alla controparte vittoriosa.

Questo per dire che l'insistere nel negare la restituzione di circa un paio di decine di euro di Iva illegittimamente riscossa ad ogni cittadino che ne ha fatto richiesta di rimborso porterà sicuramente a citare l'Ente in giudizio con la conseguenza pratica di una sicura condanna, oltre alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso, anche al risarcimento alla controparte di spese legali per circa un migliaio di euro per ogni cittadino che citerà l'Ente e, considerando il numero non indifferente dei cittadini che hanno presentato richiesta di rimborso all'Unione, ciò dovrebbe "farVi riflettere".

Non è certo questo il modo di gestire la "cosa pubblica" in nome e per conto dei cittadini che vi hanno votato e che si aspettavano di essere tutelati nei loro diritti e ben amministrati!

E' quindi evidente che di tutto questo verranno interessate le superiori Autorità di controllo anche perché continuare a disapplicare un principio giuridico pacifico e fuori discussione significa esporre, a nostro parere, le casse dell'Ente ad un evidente danno.

**Ci permettiamo quindi di suggerire un atteggiamento collaborativo finalizzato ad una soluzione bonaria di questa incresciosa situazione**, prendendo magari spunto da quanto è stato saggiamente fatto presso il comune di Torre Boldone, trovatosi nella Vostra stessa situazione, come riportato nell'allegato articolo tratto da L'Eco di Bergamo del 06/04/2016.

Si ricorda infine che è dovere di questa Amministrazione rispondere ai cittadini che hanno presentato domanda di rimborso non solo sul piano giuridico, ma anche per quanto attiene alle buone maniere che dovrebbero caratterizzare l'operato della pubblica Amministrazione quando si rapporta con i privati cittadini.

Diversamente non verrà certo rispettato il diritto alla buona amministrazione garantito al cittadino sia dall'art. 97 della Costituzione, sia dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In attesa di Vs. risposta sia scritta che orale, si comunica la nostra disponibilità come Gruppo Consiliare ad incontrare l'Amministrazione in carica per quanto in oggetto.

Distinti Saluti.

Allegati:

- Due sentenze Corte Cassazione
- Estratto L'Eco di Bergamo del 06/04/2016

Il Consigliere dell'Unione

.....  
Rag. Paolo Donghi